



## Codice civile

*Disegno*

### (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il titolo ventesimoquarto del Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 926 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Se il fondo gli è tolto violentemente o clandestinamente, egli può riprenderne il possesso immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dell'usurpazione, espellendone l'usurpatore. Non può invocare il momento in cui è effettivamente venuto a conoscenza dell'usurpazione se, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile, avrebbe potuto venirne a conoscenza prima.

<sup>3</sup> Se una cosa mobile gli è tolta violentemente o clandestinamente, egli può toglierla all'usurpatore colto sul fatto e immediatamente inseguito.

<sup>4</sup> Le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l'intervento richiesto dalle circostanze. Può ricorrere all'autotutela, soltanto se l'intervento delle autorità non è garantito tempestivamente e deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.

II

Il Codice di procedura civile<sup>3</sup> è modificato come segue:

RS .....

- 1 FF ...
- 2 RS **210**
- 3 RS **272**

*Art. 248 lett. c*

La procedura sommaria è applicabile:

- c. per i divieti giudiziali e le ordinanze giudiziali;

*Titolo prima dell'art. 258*

## **Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudiziale**

### **Sezione 1: Divieto giudiziale**

*Titolo dopo l'art. 260*

### **Sezione 2: Ordinanza giudiziale**

*Inserire gli articoli 260a e 260b prima del titolo del capitolo 5*

*Art. 260a*      Principio

<sup>1</sup> Se il possesso di un fondo è turbato illecitamente o usurpato, il possessore può chiedere al giudice di ordinare nei confronti di una cerchia indeterminata di persone la cessazione della turbativa o la restituzione e i provvedimenti necessari per l'apposizione dell'ordinanza sul fondo e per l'esecuzione.

<sup>2</sup> Il richiedente deve documentare il suo possesso e rendere verosimile la turbativa illecita o l'usurpazione.

<sup>3</sup> Il giudice decide senza indugio.

*Art. 260b*      Pubblicazione e opposizione

Alla pubblicazione e all'opposizione si applicano per analogia gli articoli 259 e 260. L'opposizione va tuttavia interposta e motivata entro dieci giorni.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...